Articolo 4

Perizia tecnica

Quando vi sono seri dubbi circa l'adempimento delle esigenze in materia di tutela della salute, le autorità possono chiedere al datore di lavoro di presentare una perizia tecnica.

Questo articolo si riferisce a tutti gli aspetti della tutela della salute secondo l'articolo 2 OLL 3. Una perizia tecnica può riguardare questioni attinenti sia alla salute fisica che psichica. Siccome i costi della perizia devono essere sostenuti dal datore di lavoro, si dovrà tener conto del principio di proporzionalità. Una tale perizia deve essere richiesta solo se la situazione lascia presumere la presenza di problemi importanti che possono avere gravi conseguenze per i lavoratori (soprattutto per i lavoratori anziani, giovani, di lingua straniera, isolati, le lavoratrici incinte o allattanti).
In generale, il datore di lavoro deve rivolgersi a periti esterni all'azienda oppure a commissioni peritali riconosciuti dagli organi ufficiali e dalle organizzazioni di categoria. La perizia tecnica richiesta dall'organo di esecuzione può anche essere affidata ad uno o più specialisti dell'azienda stessa.
Sono considerati specialisti i medici del lavoro e gli esperti di igiene del lavoro, i diplomati in tossicologia o in ergonomia o altri specialisti, ad esempio gli psicologi del lavoro e dell'organizzazione, che possano dimostrare conoscenze ed esperienze sufficienti nel campo in questione.
E' importante che datori di lavoro, lavoratori ed organi di esecuzione si mettano d'accordo sulla persona del perito e definiscano esattamente l'oggetto e la portata della perizia. Il ricorso a un perito esterno e indipendente si rende necessario se le qualifiche di un esperto interno all'azienda o le conclusioni del suo rapporto sono contestate sulla base di motivi validi.